

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3058 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELL'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO
DEL CANADA, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 13 NOVEM-
BRE 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5134)**

(A.C. 5134 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, con allegato, fatto a Roma il 13 novembre 1997.

(A.C. 5134 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5134 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3118 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COPRODUZIONE E RELAZIONI CINEMATOGRAFICHE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA PORTOGHESE, CON ALLEGATO, FATTO A LISBONA IL 19 SETTEMBRE 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5138)

(A.C. 5138 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione e relazioni cinematografiche fra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese, con allegato, fatto a Lisbona il 19 settembre 1997.

(A.C. 5138 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5138 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3278 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLO SCAMBIO DI NOTE COSTITUENTE UN ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA AI FAMILIARI A CARICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE RISPETTIVE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI E LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, AVENTI SEDE NEI DUE PAESI, EFFETTUATO A ROMA IL 9 GIUGNO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5142)

(A.C. 5142 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di note costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per consentire lo svolgimento di attività lavorativa ai familiari a carico del personale in servizio presso le rispettive Rappresentanze diplomatiche e consolari e le Organizzazioni internazionali aventi sede nei due Paesi, effettuato a Roma il 9 giugno 1997.

(A.C. 5142 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di note di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto nello stesso Scambio di note.

(A.C. 5142 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA SULLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, CON ALLEGATO, FATTO A LUBIANA IL 4 FEBBRAIO 1998 (5161)

(A.C. 5161 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Lubiana il 4 febbraio 1998.

(A.C. 5161 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5161 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 476 milioni per l'anno 1999, in lire 458 milioni per l'anno 2000 e in lire 476 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5161 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA, CON ALLEGATO, FATTO A TIRANA IL 18 DICEMBRE 1997 (5162)

(A.C. 5162 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Albania, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1997.

(A.C. 5162 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5162 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.075 milioni per l'anno 1999, in lire 1.060 milioni per l'anno 2000 e in lire 1.075 milioni annui a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5162 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUL DIVIETO D'IMPIEGO, DI STOCCAGGIO, DI PRODUZIONE E DI TRASFERIMENTO DELLE MINE ANTIPERSONA E SULLA LORO DISTRUZIONE, FIRMATA AD OTTAWA IL 3 DICEMBRE 1997. MODIFICHE ALLA LEGGE 29 OTTOBRE 1997, N. 374, RIGUARDANTE LA DISCIPLINA DELLA MESSA AL BANDO DELLE MINE ANTIPERSONA (5005)

(A.C. 5005 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997, di seguito denominata « Convenzione ».

(A.C. 5005 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla data della

sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 della Convenzione stessa.

(A.C. 5005 – sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, dopo le parole: « operazioni di sminamento » sono aggiunte le seguenti: « e di ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine ».

2. All'articolo 1 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. I divieti di cui alla presente legge non si applicano alle attrezzature per la rimozione delle mine ed alle informazioni tecnologiche connesse a scopi umanitari, nonché all'importazione di mine antipersona funzionale esclusivamente alla distruzione delle mine stesse ».

(A.C. 5005 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, le parole da: « diecimila unità » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « ottomila unità e rinnovabile tramite importazione fino ad una quantità non superiore al numero sopra indicato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e distruzione delle mine ».

(A.C. 5005 — sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

1. È consentita la cooperazione ad attività militari svolte in un contesto multinazionale, anche con Stati non Parte della Convenzione, purché le attività dei militari italiani siano compatibili con le disposizioni della Convenzione.

2. Alle Forze armate di altri Stati che stazionino in Italia in base ad accordi internazionali si applicano le disposizioni della Convenzione.

(A.C. 5005 — sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 6.

1. I depositi di mine antipersona in dotazione di forze armate della *North At-*

lantic Treaty Organization (NATO) ed esistenti nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, restano, fino al termine stabilito per la loro distruzione dall'articolo 5 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, sotto il controllo dei comandi competenti, che possono trasferirli in altra località ove ciò si renda necessario per la loro custodia.

(A.C. 5005 — sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 7.

1. Il Ministero della difesa è designato quale autorità nazionale competente a presentare, per il tramite del Ministero degli affari esteri, al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) le dichiarazioni iniziali e quelle periodiche indicate dall'articolo 7 della Convenzione, nonché a ricevere e formulare le richieste e ad effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 8 della Convenzione stessa.

(A.C. 5005 — sezione 8)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 8.

1. I soggetti pubblici e privati, titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione di accertamento ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione sono tenuti a consentire l'accesso della squadra ispettiva nei luoghi designati, ad agevolare la conduzione dell'ispezione e a fornire le infor-

mazioni pertinenti alle condizioni previste dai trattati internazionali e dall'ordinamento interno.

(A.C. 5005 - sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

1. Restano valide le disposizioni della legge 29 ottobre 1997, n. 374, non modi-

ficata dalla presente legge, ed in particolare quelle di cui agli articoli 1, 2 e 5.

(A.C. 5005 - sezione 10)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DIPLOMATICA PER L'ADOZIONE DEL PROGETTO DI CONVENZIONE DELL'UNIDROIT SUL RITORNO INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI RUBATI O ILLECITAMENTE ESPORTATI, CON ANNESSO, FATTO A ROMA IL 24 GIUGNO 1995
(4315)

(A.C. 4315 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Ratifica ed esecuzione).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto finale della Conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, con annesso, fatto a Roma il 24 giugno 1995.

2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui al comma 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della Convenzione stessa.

(A.C. 4315 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

(Cooperazione amministrativa).

1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali fornisce, a condizione di reci-

procità, agli Stati contraenti della Convenzione la cooperazione amministrativa necessaria a facilitare la restituzione ed il ritorno dei beni culturali nelle seguenti forme:

a) su richiesta di uno Stato contraente, fa eseguire ricerche sul territorio nazionale per localizzare il bene culturale e identificarne il possessore;

b) comunica allo Stato contraente il rinvenimento nel territorio italiano di beni culturali che si presumono rubati o illecitamente esportati;

c) dispone, ove necessario, la rimozione e la temporanea custodia dei beni culturali presso musei pubblici, nonché ogni altra misura per la conservazione del bene.

(A.C. 4315 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

(Proposizione dell'azione in Italia).

1. Ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 16 della Convenzione:

a) la domanda di restituzione o di ritorno dei beni culturali rubati o illecitamente esportati si propone dinanzi al tribunale del luogo in cui si trova il bene. Nel caso in cui tale luogo sia sconosciuto o il

bene non si trovi nello Stato, la domanda si propone dinanzi al tribunale del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o, se questi sono sconosciuti, dinanzi a quello del luogo in cui il convenuto ha dimora. Se il convenuto è una persona giuridica o un'associazione non riconosciuta, si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del codice di procedura civile;

b) le domande di restituzione o ritorno dei beni sono proposte per le vie diplomatiche e consolari.

(A.C. 4315 — sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 4.

(Indennizzo).

1. Il tribunale, nel disporre la restituzione o il ritorno del bene culturale, può liquidare, a domanda del possessore che si sia costituito in giudizio, un indennizzo determinato anche in base a criteri equitativi.

2. Per ottenere l'indennizzo di cui al comma 1, il soggetto interessato deve provare di aver acquisito il possesso del bene in buona fede.

3. Il mancato pagamento dell'indennizzo determina a favore del possessore il diritto di ritenzione di cui all'articolo 1152 del codice civile.

(A.C. 4315 — sezione 5)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 5.

*(Proposizione della richiesta
negli Stati contraenti).*

1. La richiesta di restituzione dei beni culturali rubati è formulata, dinanzi al-

l'autorità indicata dallo Stato contraente a norma dell'articolo 16 della Convenzione, dalla persona offesa che ne informa il Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Qualora i beni rubati siano sottoposti alla disciplina prevista dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ovvero dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, la richiesta di restituzione può essere altresì formulata dal Ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

3. La richiesta di ritorno dei beni culturali illecitamente esportati è formulata esclusivamente dal Ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

(A.C. 4315 — sezione 6)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 6.

*(Custodia, consegna o acquisizione
del bene).*

1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede alla custodia del bene di cui abbia ottenuto la restituzione o il ritorno sino alla consegna all'avente diritto.

2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione o di ritorno e per la custodia del bene.

3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero per i beni culturali e ambientali dà notizia del provvedimento di restituzione o di ritorno mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e con altra forma di pubblicità.

4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla

data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso di cui al comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il competente Ufficio centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali, sentiti il comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali competente per materia e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio statale o di ente pubblico.

(A.C. 4315 – sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 7.

*(Rapporti con gli Stati membri
dell'Unione europea).*

1. Le disposizioni della Convenzione e della presente legge non si applicano nei rapporti con gli Stati contraenti membri dell'Unione europea regolati dalla direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, e successive modificazioni.

(A.C. 4315 – sezione 8)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1998 ed in lire 1.075 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte cor-

rente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1999 ed in lire 1.075 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente fondo speciale dello di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

8. 1. La Commissione.

(A.C. 4315 – sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 9.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTE DI LEGGE: SCOCA: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 314 E 315 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE (411); NICOLA PASETTO E ALBERTO GIORGETTI: INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 444, COMMA 1, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLA PENA RICHIESTA (882); ANEDDA: ABROGAZIONE DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 315 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE (1113); SARACENI: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI UDIENZA PRELIMINARE E DI PROCEDIMENTI SPECIALI (1182); BONITO ED ALTRI: INTRODUZIONE DEGLI ARTICOLI 21-BIS e 118-TER DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI COMPETENZA PER TERRITORIO DEL PUBBLICO MINISTERO (1210); PISAPIA: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI GIUDIZIO ABBREVIATO E DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI E INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 444-BIS DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE (1507); CARMELO CARRARA: MODIFICHE ALL'ARTICOLO 8 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE CONCERNENTE LA COMPETENZA PER TERRITORIO (1869); ANEDDA ED ALTRI: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI UDIENZA PRELIMINARE, GIUDIZIO ABBREVIATO E APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA (1958); MAIOLO: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI COMPETENZA TERRITORIALE DEL PUBBLICO MINISTERO (1991); MAIOLO: ABROGAZIONE DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 315 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE (1995); BERSELLI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 315 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE (2314); CARMELO CARRARA ED ALTRI: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 417 E 555 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI NULLITÀ DELLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO E DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO (2655); CARMELO CARRARA ED ALTRI: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 54 E 54-BIS DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI CONTRASTI NEGATIVI E POSITIVI TRA UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO (2656); PISANU ED ALTRI: NORME IN MATERIA DI COMPETENZA DEL PUBBLICO MINISTERO (3464); SARACENI: INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 100, COMMA 2, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, CONCERNENTE LA PROCURA SPECIALE (3728); PISAPIA: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE PER I REATI DI COMPETENZA DEL GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO (4382); GIULIANO: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI GARANZIE PER L'IMPUTATO NEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA (4440); COLA ED ALTRI: DISPOSIZIONE CONCERNENTE L'ATTIVITÀ DEI PRATICANTI AVVOCATI (4590); DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN TEMA DI DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE, DI PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, DI IRRILEVANZA PENALE DEL FATTO E DI INDENNITÀ SPETTANTI AL GIUDICE DI PACE (4625); PROPOSTA DI LEGGE:

PISAPIA ED ALTRI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 8 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 27 NOVEMBRE 1933, N. 1578, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 GENNAIO 1934, N. 36, IN MATERIA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO DEI PRATICANTI AVVOCATI (4707).

(A.C. 411 – sezione 1)

ARTICOLO 48 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

CAPO X

DISPOSIZIONI ABROGATIVE, DI COORDINAMENTO E FINALI

ART. 48.

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 18 del codice di procedura penale la parola: « preliminare » è sostituita dalla seguente: « predibattimentale ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 48 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 48.

Sopprimerlo.

48. 1. La Commissione.

(A.C. 411 – sezione 2)

ARTICOLO 49 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 49.

1. Al comma 1 dell'articolo 33-*quinq*ues del codice di procedura penale, le parole « dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'udienza predibattimentale ».

2. L'articolo 33-*sexies* del codice di procedura penale, è abrogato.

3. L'articolo 33-*septies* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 33-*septies*. — (*Inosservanza dichiarata nel dibattimento*). — 1. Nel dibattimento di primo grado il giudice, se ritiene che il reato appartenga alla cognizione del tribunale in composizione diversa, pronuncia ordinanza e fissa la data dell'udienza davanti al giudice competente.

2. Si applica la disposizione dell'articolo 486 comma 2 ».

4. Al comma 1 dell'articolo 33-*octies* del codice di procedura penale, le parole da: « al pubblico ministero » a: « collegiale o monocratica » sono sostituite dalle seguenti: « al giudice di primo grado quando ritiene l'inosservanza delle disposizioni sulla attribuzione dei reati al tribunale in composizione collegiale ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 49 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 49.

Sostituirlo con il seguente.

ART. 49.

1. L'articolo 33-*sexies* del codice di procedura penale, aggiunto dall'articolo 170 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio

pronuncia, nei casi previsti dall'articolo 550, ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell'articolo 552 ».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424, commi 2 e 3, 553 e 554. »

2. Il primo comma dell'articolo 33-*septies* del codice di procedura penale, aggiunto dall'articolo 170 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 è sostituito dai seguenti:

« 1. Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell'udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato.

1-*bis*. Fuori dai casi previsti dal comma 1 se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero. »

3. All'articolo 516 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 186 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 è aggiunto il seguente comma:

« 1-*ter*. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, e questa non si è tenuta, in osservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato nel comma che precede. »

4. Il comma 1-*bis* dell'articolo 517 del codice di procedura penale, aggiunto dall'articolo 187 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 516, commi 1-*bis* e 1-*ter* ».

5. All'articolo 521 comma 1 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 188 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ovvero non risulti tra quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta.”

6. Il comma 1 dell'articolo 521-*bis* del codice di procedura penale, aggiunto dall'articolo 189 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 è sostituito dal seguente:

« 1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516, commi 1-*bis* e 1-*ter*, 517, comma 1-*bis*, e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica per cui è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero ».

7. Dopo l'articolo 550 del codice di procedura penale, come modificato dal precedente articolo 47, è aggiunto il seguente:

« ART. 550-*bis* (*Disposizioni sull'esercizio dell'azione penale*). 1. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero ».

49. 1. La Commissione.

(A.C. 411 – sezione 3)

ARTICOLO 50 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 50.

1. All'articolo 34 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: « preliminare » è sostituita dalla seguente: « predi-

battimentale », e le parole: « o ha disposto il giudizio immediato » sono soppresse;

b) al comma 2-*bis*, la parola: « preliminare » è sostituita dalla seguente: « predibattimentale ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 50 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 50.

Sopprimerlo.

* 50. 1. Manzione, Miraglia del Giudice.

Sopprimerlo.

* 50. 2. La Commissione.

(A.C. 411 — sezione 4)

ARTICOLO 51 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 51.

1. Al comma 1 dell'articolo 38 del codice di procedura penale le parole: « udienza preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « udienza predibattimentale ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 51 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 51.

Sopprimerlo.

*51. 1. Manzione, Miraglia del Giudice.

Sopprimerlo.

*51. 2. La Commissione.

(A.C. 411 — sezione 5)

ARTICOLO 52 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 52.

1. Al comma 1 dell'articolo 60 del codice di procedura penale, le parole: « nel decreto di citazione emesso a norma dell'articolo 555 » sono sostituite dalle seguenti: « nel decreto di citazione a giudizio emesso a norma dell'articolo 552 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 52 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 52.

Sopprimerlo.

52. 1. Manzione, Miraglia del Giudice.

Sostituirlo con il seguente.

ART. 52.

1. Nel comma 1 dell'articolo 60 del codice di procedura penale le parole: « nel decreto di citazione emesso a norma dell'articolo 555 » sono sostituite dalle seguenti: « nel decreto di citazione diretta a giudizio ».

52. 2. La Commissione.

(A.C. 411 — sezione 6)

ARTICOLO 53 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 53.

1. L'articolo 79 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 79. (*Termine per la costituzione di parte civile*). — 1. La costituzione di parte

civile può avvenire fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 419.

2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 53 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 53.

Sopprimere gli articoli dal 53 al 77.

53. 1. La Commissione.

(A.C. 411 – sezione 7)

ARTICOLO 54 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 54.

1. All'articolo 80 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La richiesta è proposta a pena di decadenza non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti »;

b) i commi 3 e 5 sono abrogati.

(A.C. 411 – sezione 8)

ARTICOLO 55 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 55.

1. L'articolo 81 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 81. (*Esclusione di ufficio della parte civile*). – 1. Fino a che non siano

conclusi gli adempimenti di cui all'articolo 425, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione d'ufficio con ordinanza ».

(A.C. 411 – sezione 9)

ARTICOLO 56 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 56.

1. All'articolo 83 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « il dibattimento » sono sostituite dalle seguenti: « l'udienza predibattimentale »;

b) al comma 5, le parole: « udienza preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « udienza predibattimentale ».

(A.C. 411 – sezione 10)

ARTICOLO 57 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 57.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 85 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Quando vi è costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero esercita l'azione civile a norma dell'articolo 77, comma 4, il responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di procuratore speciale, fino a quando non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 419.

2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.